



## DECRETO DEL DIRETTORE

N. 246 DEL 20/11/2025

### OGGETTO:

**Concessione contributo e approvazione convenzione per il progetto  
“DROP IN ESU” a favore di Verona Rugby – impegno di spesa**

### IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025 - 2027”;

VISTO che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2025 (allegato G)

VISTA la Delibera n. 7 del 27.02.2025 ad oggetto “Relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 e Programma delle attività per l'anno 2025. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane - approvazione.”;

VISTO quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera l) e p) della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

PREMESSO che con nota protocollo aziendale n. 0002914/2025 del 14/11/2025, VERONARUGBY S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica, con sede legale a Volargne di Dolcè (VR) in via 1 maggio, 141 A, Codice Fiscale e Partita IVA 04420960231, ha presentato la proposta progettuale denominata “#DROP IN ESU” e la relativa richiesta di contributo quantificata in euro 3.300.00;

VISTO l'art. 2 comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 avente per oggetto “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” dispone che lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio;

CONSIDERATO che le Regioni, attraverso gli enti strumentali per il diritto allo studio universitario, esercitano la propria competenza in materia di diritto allo studio universitario erogando, ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, servizi di orientamento e tutorato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato Decreto Legislativo 68/2012, l'orientamento ed il tutorato, la mobilità internazionale, attività culturali e ricreative, rientrano nell'ambito dei servizi per il diritto allo studio;

CONSIDERATO che gli ESU della Regione Veneto hanno, tra le proprie finalità istituzionali, quella di garantire il diritto allo studio universitario anche attraverso l'erogazione di servizi di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali, come stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera a), nonché dell'art. 20, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;

CONSIDERATO che Verona Rugby è una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro che ha per oggetto principale la diffusione, l'organizzazione e la pratica agonistica ed amatoriale, oltre che didattica e di propaganda, dello sport dilettantistico in genere ed in particolare della pratica dell'attività specifica del rugby;

CONSIDERATO che ESU e Verona Rugby, in attuazione delle rispettive finalità normativamente e statutariamente definite, condividono l'intento di valorizzare i giovani e promuovere l'aggregazione giovanile in un contesto ricco di valori positivi ed educativi;

CONSIDERATO che in virtù dei sopra richiamati presupposti normativi e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, pur nel rispetto delle rispettive competenze, ESU Verona e Verona Rugby ritengono opportuno attuare iniziative congiunte e sinergiche in un'ottica di miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi rivolti agli studenti ed al fine di garantire agli stessi un servizio di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale e sui possibili sbocchi professionali;

RILEVATO che il diritto allo studio universitario si attua anche attraverso la promozione ed il sostegno delle iniziative nel settore culturale, sportivo e ricreativo, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

RICHIAMATO l'art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nella parte in cui dispone che le aziende regionali per il diritto allo studio collaborano con le università nella promozione di attività culturali, sportive e ricreative per gli studenti;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, l'accesso alla cultura rientra tra gli strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, all'art. 3, comma 2, attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio universitario, al fine di disciplinare e attivare interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio del diritto medesimo;

RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate, di accogliere la richiesta di contributo e patrocinio quantificando il contributo onnicomprensivo in euro 3.300,00;

RITENUTO necessario procedere alla registrazione della spesa, secondo le disposizioni in materia di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 e la legge 23 dicembre 2014 n. 190;

RICHIAMATO l'art. 44, comma 2, lettera b), della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, ai sensi del quale nel caso di erogazione di contributi la liquidazione deve contenere l'attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite;

RICHIAMATI gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la Circolare n.34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;

RIBADITO che l'erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, non costituendo il controvalore effettivo dell'attività per la quale il contributo è erogato, mancando tra l'altro, i presupposti del vantaggio diretto ed esclusivo e di una clausola di risoluzione e risarcimento;

RICHIAMATO l'ultimo capoverso dei Criteri per l'attribuzione di Contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli studenti, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16 settembre 2009, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 1 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento;

VISTE LA Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate,

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25.10.2024;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27.02.2025;

VISTI i Criteri per l'attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e ricreative degli studenti, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16 settembre 2009;

VISTA la disponibilità del bilancio 2025– 2027, esercizio 2026;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DECRETA

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di approvare la “Convenzione tra ESU di Verona e VERONARUGBY S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica per la realizzazione di iniziative sportive ricreative e formative rivolte agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona e agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.” Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
3. di concedere un contributo di € 3.300,00 a VERONARUGBY S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica, con sede legale a Volargne di Dolcè (VR) in via 1 maggio, 141 A, Codice Fiscale e Partita IVA 04420960231, per la realizzazione della proposta progettuale denominata “DROP IN ESU”, assunta agli atti con protocollo aziendale n. 0002914/2025 del 14/11/2025;
4. di dare atto che il contributo di cui al presente decreto sarà liquidato ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a seguito della produzione a arte del beneficiario del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU;
5. di dare atto che la erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;
6. di registrare la spesa di € 3.300,00 sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Capitolo/art. 1011 “Spese per attività ricreative” del bilancio di previsione 2025- 2027 esercizio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che l'imputazione dell'impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente esigibilità dell'obbligazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
8. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2026;
9. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola – Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
11. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

LB/ms

IL DIRETTORE  
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO  
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 3.300,00 sul capitolo/art.  
4-7-1-104-1011/0

del Conto  /  del Bilancio 2025/2027

al n. 100/2026 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 20/11/2025

Il Ragioniere

\_\_\_\_\_

**SEGRETERIA**

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE

\_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE E FORMATIVE RIVOLTE  
AGLI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA E AGLI ISTITUTI DI  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA – ANNO ACCADEMICO 2025 -  
2026**

**TRA**

**ESU VERONA - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona** (di seguito denominata ESU) con sede a Verona in via dell'Artigliere n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, in persona del Direttore, Dott. Giorgio Gugole, preposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,

**E**

**VERONA RUGBY S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica** (di seguito denominata Verona Rugby), con sede legale in Volargne di Dolcè via Primo Maggio 141 A/B, Codice Fiscale e Partita IVA 044220960231, in persona del legale rappresentante dott.ssa Raffaella Vittadello, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

**PREMESSO CHE**

- ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;
- Il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione delle attività sportive culturali e ricreative, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

- Verona Rugby è una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro che ha per oggetto principale la diffusione, l'organizzazione e la pratica agonistica ed amatoriale, oltre che didattica e di propaganda, dello sport dilettantistico in genere ed in particolare della pratica dell'attività specifica del rugby;
- 
- Al fine di dare continuità al pluriennale rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione di iniziative sportive e formative a beneficio degli studenti universitari, Verona Rugby ha presentato una proposta progettuale e la relativa richiesta di contributo, assunti agli atti con protocollo aziendale n. 0002914/2025 del 14/11/2025;
- ESU e Verona Rugby, in attuazione delle rispettive finalità normativamente e statutariamente definite, condividono l'intento di valorizzare i giovani e promuovere l'aggregazione giovanile in un contesto ricco di valori positivi ed educativi;

ESU e Verona Rugby intendono garantire agli studenti iscritti all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di ogni altra persona titolare della "carta ESU per l'università", o comunque accreditata da ESU, la possibilità di partecipare all'iniziativa normata dalla presente collaborazione;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente negozio giuridico.

### **ART. 2 - Oggetto**

1. La presente convenzione norma le modalità di attuazione della proposta progettuale n. 0002914/2025 del 14/11/2025 per la realizzazione di iniziative sportive e formative, di seguito

dettagliate, nell'ambito degli interventi attuativi del diritto allo studio, previsti dall'art. 3, comma 4, lettera d), nonché dall'art. 3, comma 1, lettera l) e dall'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 e, conseguentemente, in alcun modo determina la costituzione di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

### **ART. 3 - Beneficiari**

1. Beneficiari dell'iniziativa di cui all'art. 2 sono gli studenti regolarmente iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché ogni altra persona titolare della "Carta ESU per l'Università" o comunque accreditata da ESU.

### **ART. 4 - Contenuti dell'iniziativa**

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'art. 2, la proposta progettuale è suddivisa nelle seguenti azioni:

#### a) Attività formativa

- organizzazione di n. 1 iniziativa formativa-esperienziale destinata al personale aziendale da realizzarsi durante la stagione sportiva 2025/2026 – team building sportivo legato al mondo del rugby di ambito motivazionale;

#### b) Attività di Placement

- promozione tramite i propri uffici, i propri strumenti di comunicazione e canali istituzionali di attività che favoriscano l'incremento dei contatti tra le aziende/imprese partners di Verona Rugby e gli studenti laureandi e laureati dell'Università degli Studi di Verona;

#### c) Orientamento squadre giovanili Verona Rugby

- organizzazione di un percorso di formazione e orientamento in favore dei giovani atleti tesserati Verona Rugby composto da n.1 workshop;

#### d) Partecipazione all'evento sportivo

- biglietto omaggio per n. 15 studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché di ogni altra persona titolare della “Carta ESU per l’Università” o comunque accreditata da ESU, a ciascuna delle 9 partite casalinghe della Stagione Regolare di Campionato di Serie A stagione sportiva 2025/2026;

e) Abbonamenti Palestra FifteenFitnessClub del Payanini Center

- assegnazione omaggio di n. 30 abbonamenti mensili con richiesta di contributo da parte degli studenti di 15 euro per l’uso della palestra del Payanini Center “FifteenFitnessClub” sita in Via San Marco 114, Verona - con escluse le spese di certificazione medico/sanitaria ma con inclusa la prima scheda di allenamento redatta dagli Istruttori a favore di studenti iscritti all’Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ogni altra persona titolare della “Carta ESU per l’Università” o comunque accreditata da ESU;

f) Promozione web

- Inserimento logo ESU su sito Verona Rugby con link incrociato, ovvero inserimento logo Verona Rugby sul sito ESU, comunicazione sui nostri social, siti e newsletter dell’Iniziativa e collaborazione con ESU.

g) Promozione B2B

- Invito esclusivo riservato ad ESU Verona alla partecipazione di n. 3 Business Day organizzati da Verona Rugby durante la stagione con le Aziende Partner.
- Possibilità di utilizzare l’Università come location per n.1 Business Day organizzato da Verona Rugby durante la stagione con le Aziende Partner.

h) Pacchetto Convenzione Payanini Center - ESU

- 10% di sconto sull'affitto del campo da calcio a 8 e sull'affitto del campo da calcio a 5 indoor.
- 10% di sconto sull'affitto delle sale conferenze (sala 200 posti, sala 150 posti, sala 50 posti, sala 16 posti)
- biglietto ridotto a 5€ a persona (anziché 10€) per tutti gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché di ogni altra persona titolare della "Carta ESU per l'Università" o comunque accreditata da ESU, a ciascuna delle 9 partite casalinghe di Campionato di Serie A stagione sportiva 2025/2026;
- abbonamento mensile ridotto a 40€ al mese (anziché 70€) - con escluse le spese di certificazione medico/sanitaria ma con inclusa la prima scheda di allenamento redatta dagli Istruttori - per tutti gli studenti iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, nonché di ogni altra persona titolare della "Carta ESU per l'Università" o comunque accreditata da ESU.

#### **ART. 5 - Modalità di realizzazione dell'iniziativa**

1. Al fine di dare concreta attuazione alla proposta progettuale, assunta al protocollo aziendale n. 0002914/2025 del 14/11/2025, le modalità di realizzazione dell'iniziativa sono le seguenti:
  - a) Organizzazione da parte di Verona Rugby, con costi integralmente a proprio carico e con il supporto di ESU e dell'Università degli Studi di Verona, delle attività articolo 4 d) Partecipazione all'evento sportivo, e) Abbonamenti Palestra FifteenFitnessClub del Payanini Center sita in via San Marco, Verona, f) Promozione web, g) Promozione B2B e h) Pacchetto Convenzione Payanini Center - ESU;
  - b) Messa a disposizione da parte di Verona Rugby delle procedure di consegna degli ingressi gratuiti ai beneficiari dell'iniziativa di cui alla lettera d dell'articolo 4;

#### **ART. 6 - Contributo ESU**

1. Al fine di sostenere la realizzazione della proposta progettuale, ESU eroga a Verona Rugby un contributo onnicomprensivo di € 3.300,00, nell'ambito e secondo le procedure di cui di cui all'art.12, comma 1, della Legge 241/90.
2. Il contributo di cui sopra è liquidato, ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a seguito della produzione da parte dei beneficiari del contributo della rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU.
3. Tale erogazione si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
4. Il contributo pagato non potrà comunque eccedere i costi sostenuti per la realizzazione della proposta progettuale.
5. Ai fini della rendicontazione, è ammessa qualsiasi spesa, purché coerente con il progetto presentato, ivi compresi eventuali mancati introiti, ad eccezione delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto medesimo.

#### **ART. 7 - Promozione dell'iniziativa**

1. ESU promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso le seguenti:
  - Inserimento nella homepage del sito istituzionale aziendale di una news informativa per tutta la durata dell'iniziativa;
  - di una newsletter informativa agli indirizzi di posta elettronica disponibili nei data base dell'ESU; Invio Pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso i social media aziendali.
2. Verona Rugby promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso l'attività di comunicazione, redazione su sito internet e social network.

#### **ART. 8 - Durata**

1. La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione, ha durata sino alla completa realizzazione dell'iniziativa e comunque non oltre il 31.12.2026 e può essere prorogata per un ulteriore anno previa reciproco accordo tra le parti, da formalizzarsi con scambio di corrispondenza.
2. Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto giuridico negoziale prima della sua naturale scadenza, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla convenzione.

#### **ART. 9 - Tutela dei dati personali**

1. I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

#### **ART. 10 - Oneri convenzionali**

1. Il presente protocollo, redatto sotto forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo sull'esemplare di propria pertinenza.
2. Il presente protocollo è inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 Tariffa Parte Prima annessa al DPR 26/4/1986 N. 131.

#### **ART. 11 – Controversie**

1. Qualsiasi questione relativa al contenuto del presente atto, che non fosse possibile definire in via amministrativa, è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Verona.

#### **ART. 12 - Rinvio alle norme vigenti**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Verona,

IL PRESIDENTE

ESU - Azienda Regionale per il Diritto  
allo Studio Universitario di Verona

Giorgio Gugole

IL PRESIDENTE

VERONARUGBY S.R.L SSD

Raffaella Vittadello